COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

53.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 567

Proposta di legge (*Rinvio*):

Senatore SANTALCO: Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3817) 567

PRESIDENTE 567, 568

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 568

SANZA, *Relatore* 568

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori DELLA PORTA ed altri: Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato* (3716);

RIGHETTI: Autorizzazione a cedere al comune di Montelibretti il compendio demaniale denominato Borgo Santa Maria in località Baciabove sita nello stesso comune (1478) 568

PRESIDENTE 568, 569, 570, 571

CESARONI 569, 570

PAG.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 570, 571

SPINELLI 569, 570, 571

Votazione segreta:

PRESIDENTE 572

La seduta comincia alle 10,15.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, ai sensi dell'articolo 19 quarto comma del regolamento, il deputato Colombo Vittorino è sostituito dal deputato Turnaturi.

Rinvio della discussione della proposta di legge: Senatore Santalco: Acquisto di beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Santalco: « Acquisto di

beni demaniali in concessione nelle zone alluvionate », approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 maggio 1975.

L'onorevole Sanza ha facoltà di svolgere la relazione.

SANZA, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame, pure giuridicamente corretto, credo che richieda nuovi approfondimenti in quanto esistono delle difficoltà di analisi dei valori dei manufatti che sono stati realizzati sui terreni oggetto della vendita. Per queste ragioni chiedo un rinvio della discussione della proposta di legge.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa alla proposta avanzata dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Senatori Della Porta ed altri: Vendita al Comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3716); Righetti: Autorizzazione a cedere al comune di Montelibretti il compendio demaniale denominato Borgo Santa Maria in località Baciabove sita nello stesso comune (1478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri: « Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato « Borgo Santa Maria » dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove », approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 aprile 1975; e del deputato Righetti: « Autorizzazione a cedere al comune di Montelibretti il compendio demaniale denominato Borgo Santa Maria in località Baciabove sita nello stesso comune ».

Su questa proposta ho già riferito io stesso.

Come ho avuto occasione di dire nel corso di una precedente seduta, il valore previsto per questa vendita è largamente inferiore ai limiti per i quali è previsto un provvedimento legislativo e quindi si pose il problema se non bastasse, per risolvere i temi posti dal provvedimento al nostro esame, la approvazione di un ordine del giorno, affinché il Governo provvedesse per via amministrativa alla vendita dei terreni demaniali in oggetto.

Successivamente un ulteriore approfondimento della materia ha consentito di accertare, anche attraverso una relazione tecnica, che questi terreni, un tempo appartenenti allo Stato e successivamente sdemanializzati in base alla legge 30 giugno 1954, n. 549, vennero destinati dalla citata legge alla formazione della piccola proprietà contadina.

Nasce cioè il tema della modifica, che solo con la legge può avvenire, del vincolo di destinazione. La destinazione che viene proposta per i terreni in questione non è infatti quella della formazione della piccola proprietà contadina. La destinazione è completamente diversa. Si tratta infatti di alienare agli attuali occupanti, mediante trattativa privata, le aree sulle quali insistono le costruzioni ultimate in data 31 gennaio 1973, in base al prezzo di cui all'articolo 1 della proposta di legge, cioè 24 milioni, come risulta dal testo approvato dal Senato.

Altre norme della proposta n. 3716 vincolano l'autonomia del comune, in quanto si fa obbligo di alienare le aree con la forma della trattativa privata agli attuali occupanti, si fissa la data di occupazione alla quale è riferita l'autorizzazione alla vendita dei terreni, quindi l'individuazione di un termine entro il quale l'occupazione doveva essere attuata.

È stato poi presentato un emendamento a firma degli onorevoli Cesaroni, Vespignani ed altri, nel quale, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, si fa espressa deroga a quanto contenuto dall'articolo 9 della legge 30 giugno 1954, n. 549 e successive modificazioni.

Per completezza di relazione debbo dire che esistono alcuni elementi di dubbio nella materia. Innanzitutto, il Parlamento determina per legge il prezzo di alienazione, derogando con ciò, a norme che assegnano la determinazione di cui sopra agli organi dell'amministrazione finanziaria, previe particolari procedure. In questo modo non soltanto deroghiamo alla legge che stabili-

sce non essere necessaria un'autorizzazione legislativa per l'alienazione dei terreni ex demaniali sotto certi limiti di valore, ma anche ad una norma dell'ordinamento generale, che stabilisce la ripartizione di competenze fra il potere legislativo e quello esecutivo. Questa norma non consentirebbe al legislatore di invadere il campo della valutazione tecnica, commessa ad organi specializzati e specificamente competenti della pubblica amministrazione. Deroghiamo, infine, anche alla norma relativa al rispetto dell'autonomia delle amministrazioni comunali, poiché diamo una particolare destinazione ai terreni. Fissiamo, anche in questo caso con deroga, una procedura per l'alienazione di beni immobili che verrà ad essere di competenza del comune.

Debbo rilevare, tuttavia, che esistono ragioni sociali particolarmente rilevanti perché alle deroghe in questione possa comunque darsi corso. È risaputo infatti che in questi terreni ex demaniali, un tempo destinati al deposito per il centro quadrupedi, poi alla formazione della piccola proprietà contadina, si sono insediati cittadini, che hanno costruito delle abitazioni. La situazione si è creata molto tempo fa. Il comune ha già ottenuto da parte del demanio l'autorizzazione per la costruzione delle strade e delle opere necessarie per assicurare i servizi civili più rilevanti, come rete idrica e fognature.

Gli insediamenti esistono.

SPINELLI. In quelle zone non ci possiamo più portare nuovamente i contadini!

CESARONI. Si tratta nella maggior parte di contadini.

PRESIDENTE. Le abitazioni che sono state costruite nei terreni demaniali sono destinate sostanzialmente a classi non abbienti della popolazione di Montelibretti. Questo in definitiva induce a considerare che, nella sua autonomia di valutazione, il Parlamento possa anche decidere di derogare in via eccezionale alle norme esistenti, proprio per considerazioni che sono di natura squisitamente sociale. Per queste ragioni, rivalutate le circostanze alla luce della legislazione esistente e della necessità di procedere ad una deroga anche per quanto riguarda la destinazione originariamente previste per i terreni di cui stiamo discutendo, propongo di approvare la proposta di legge.

CESARONI. Mi pare che quanto ha esposto il Presidente, nelle sue vesti di relatore, sia sufficiente per chiarire i motivi per i quali la proposta di legge torna al nostro esame, con l'auspicio di una rapida approvazione insieme all'emendamento che abbiamo presentato, e che si rende necessario, affinché il Senato possa rapidamente approvare il provvedimento in via definitiva.

Nel periodo intercorso fra l'inizio della discussione – mi sembra il 15 maggio 1975 – e oggi, abbiamo avuto una serie di incontri (il Presidente era assente da Roma, ma è stato informato) con l'intendente di finanza, il sindaco del comune di Montelibretti e alcuni assegnatari. Tutti hanno confermato la nostra opinione e ci hanno sollecitati a prendere una decisione, stante la gravissima situazione esistente nella zona Baciabove. Sono urgenti, infatti, alcune opere di urbanizzazione e di risanamento igienico-sanitario, che non possono essere realizzate se non si dà alla zona una sistemazione definitiva. C'è, d'altra parte, anche un interesse dell'amministrazione.

Il provvedimento legislativo è indispensabile, per rimuovere i vecchi vincoli di destinazione. Il Presidente accennava anche al fatto che si limita l'autonomia del comune: ma generalmente, anche quando non si ricorre a dei provvedimenti di legge, nei casi in cui l'amministrazione finanziaria provvede alla vendita direttamente, quasi sempre pone ai comuni vincoli di destinazioni e clausole di esecuzione. Difficilmente un bene demaniale è venduto al comune o ad altri enti senza che vi sia un vincolo di destinazione che in questa legge viene opportunamente rinformato, e i motivi sono evidenti. D'altra parte bisogna tenere presente che è stato espresso parere favorevole al fine della eliminazione dei vecchi vincoli, dal Ministero dell'agricoltura e da quello della difesa, acquisiti agli atti dell'Intendenza di finanza. Siamo quindi in una situazione che vede tutti gli organi dello Stato favorevoli all'operazione e compiamo un atto di giustizia sociale creando le condizioni per la sistemazione urbanistica di questa importante zona a poco più di 30 chilometri da Roma, dove risiedono decine di famiglie contadine che hanno avuto assegnato il terreno, ceduto per la piccola proprietà contadina, per cui lo Stato nella situazione attuale d'incertezza non ricava nulla, se non oneri di gestione ed amministrazione. Approvando il proget-

to in esame, invece, incasserà una determinata somma, non elevata, ma superiore a quella che avrebbe incassato con la vendita delle terre a proprietari contadini: cioè queste terre sarebbero state cedute alle stesse persone, se non avessero costruito queste abitazioni, a prezzi inferiori. Ora si parla di 2 miloni: allora il prezzo di cessione sarebbe stato di poco più di 100 mila lire per ettaro, come forse potrà confermare il sottosegretario, e non vi è dunque perdita per l'amministrazione finanziaria, trattandosi di terreni vincolati all'attività agricola e per i quali nessuna altra destinazione sarebbe possibile.

Sono quindi favorevole a che sia approvata la proposta di legge con l'emendamento da noi presentato perché possa completare l'*iter* al Senato.

SPINELLI. Siamo di fronte ad un caso, come ha detto il presidente, particolarissimo, e proprio per questo diamo il nostro consenso alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Ritengo di non avere nulla da replicare.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha sempre manifestato opposizione a questa proposta di legge, sia al Senato sia alla Camera.

PRESIDENTE. Ma non ha spinto il freno fino a chiedere la rimessione in Aula.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è stato sempre contrario: contrario in Commissione al Senato e anche nel maggio scorso in questa Commissione. Proprio per ovviare alla rilevante questione di principio cui si è riferito il presidente nella relazione, cioè la questione delle sfere di competenza degli organi dello Stato, si era concluso con un ordine del giorno, al quale il Governo non si era opposto, e con il quale si invitava il Governo a procedere alla vendita sulla base della clausole indicate dalla proposta di legge n. 3716. Poi è emersa la questione della esistenza di un vincolo di cui è stato dato conto e ragione, e il Governo è disposto a rimuoverlo.

Se limitassimo la proposta di legge alla rimozione del vincolo e lasciassimo vivere l'ordine del giorno di « delegificazione » per la vendita, questa sarebbe effettuata con atto amministrativo sulla base delle indicazioni della proposta di legge e resterebbe impregiudicata tutta la questione che giustamente il presidente ha sollevato. Questa è la sommessa proposta che mi sento di fare, salvando questioni di principio che potrebbero costituire precedenti che potrebbero diventare pericolosi in altre circostanze.

PRESIDENTE. Per fare questo si deve modificare il testo dicendo che il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere in deroga all'articolo 9 al fine di destinare, etc. Dovremmo cioè autorizzare alla deroga dalla legge e dire che « sono destinati », escludendo solo il prezzo.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credo che ci si potrebbe limitare ad un provvedimento che rimuova solo il vincolo.

PRESIDENTE. Si deve autorizzare alla vendita in deroga al vincolo « al fine di destinarli a... ».

Si può prescindere solo dalla determinazione legislativa del prezzo.

La proposta del Governo va tenuta in conto e prego i commissari di esprimere il loro parere.

CESARONI. È una materia che si trascina da molti anni, come si vede dalle relazioni che illustrano le proposte di legge – in origine tre perché la proposta di legge Maderchi è stata assorbita al Senato –, e ci si può rendere conto dell'urgenza di risolvere il problema. D'altra parte, dai colloqui avuti con l'intendente di finanza, è risultata la eccezionale difficoltà che l'Intendenza incontrebebbe a sanare la questione anche se si derogasse solo a questo principio.

Abbiamo sottolineato il valore sociale della soluzione che vogliamo dare alla particolare eccezionalità della situazione creata, e la convenienza per lo Stato a risolvere in questo modo la questione. Se non approvassimo come legge il provvedimento e demandassimo nuovamente il tutto all'Intendenza di finanza solo con la deroga al vincolo di destinazione saremmo da capo al punto di partenza perché l'intendenza di finanza non sarebbe in grado di risolvere la questione.

Insistiamo, quindi, perché questo provvedimento venga approvato per tutte le ra-

gioni che sono state esposte e che del resto mi pare non siano contrastate dal Governo. In sostanza, se il Governo è favorevole alla deroga al vincolo di destinazione, non vedo perché non si dovrebbe approvare la legge al nostro esame con le clausole di vendita che essa specifica.

Per queste ragioni insistiamo affinché la proposta di legge venga votata nel corso della presente seduta.

SPINELLI. La proposta avanzata dal rappresentante del Governo sarebbe fondamentalmente giusta se il Parlamento potesse limitarsi ad approvare una deroga al'articolo 9 della legge 30 giugno 1954, n. 549; ma ciò non è possibile in quanto nella deroga si dovrebbero inserire anche i motivi per i quali viene concessa.

In pratica, si concede una autorizzazione al Governo per derogare da un certo articolo di legge perché questa zona sia destinata per particolari scopi; ma nello stesso tempo si devono prevedere nuovi vincoli. La situazione di fatto non è sbloccbile ed è da considerarsi eccezionale. Le deroghe implicite alla legge di contabilità non devono costituire un precedente da invocarsi al futuro per altre autorizzazioni a vendere.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha nulla da aggiungere e non insiste nella presentazione di emendamenti.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base la proposta n. 3716.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a cedere al comune di Montelibretti, a trattativa privata, i terreni che costituiscono il compendio dell'ex tenuta demaniale « Montemaggiore » sita nel comune di Montelibretti, in località Baciabove, della superficie complessiva di circa 12 ettari, al prezzo di lire 2 milioni per ettaro e quindi per un prezzo complessivo di lire 24 milioni.

Gli onorevoli Cesaroni, Vespignani, Raffaelli, Pellicani Giovanni e Terraroli hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente: Per i fini di cui al precedente comma si intende derogata la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 30 giugno 1954, n. 549 e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Il Comune, con appropriato strumento urbanistico, dovrà effettuare l'urbanizzazione della località destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Comune stesso dovrà alienare, mediante trattativa privata, agli attuali occupanti, le aree sulle quali insistono le costruzioni ultimate in data 31 gennaio 1973, in base al prezzo di cui all'articolo 1 ed alle spese di urbanizzazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'inosservanza, anche parziale, da parte del comune di Montelibretti, delle precedenti norme comporterà l'automatica decadenza del beneficio di acquisto.

(*È approvato*).

La proposta di legge n. 3716 sarà subito votata a scrutinio segreto e ove approvata comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 1478.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Senatori DELLA PORTA ed altri: « Vendita al comune di Montelibretti, in provincia di Roma, del terreno demaniale in esso compreso denominato " Borgo Santa Maria " dell'ex tenuta di Montemaggiore, in località Baciabove » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3716).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3716, dichiaro assorbita la proposta di legge Righetti (1478).

Hanno preso parte alla votazione:

Belussi Ernesta, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Rizzi, Sanza, Spinelli, Terraroli, Turnaturi, Vespignani, Vincenzi.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO